

Telefisco 2012. Nello sconto Irap compensi professionali agli amministratori **Pag. 18**

Telefisco 2012. Sanzioni con conto ridotto entro i termini del ricorso **Pag. 18**

Lavoro. Per i collaboratori non rileva l'attività prevalente **Pag. 19**

Corte dei conti. Nei rifiuti della Sicilia un maxi-buco da 900 milioni **Pag. 19**

Sabato 28 Gennaio 2012

www.ilsite24ore.com/norme

Giustizia civile. Gli ultimi dati del ministero confermano l'esiguità (5.000 fino a novembre) delle intese raggiunte

Conciliazione con avvio lento

Le Corti d'appello segnalano l'inefficacia sulla deflazione del contenzioso

Giovanni Negri
MILANO

Crescono i procedimenti definiti e aumentano anche quelli andati a buon fine. Ma la conciliazione stenta a decollare. Anche i dati più recenti forniti dal ministero della Giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di cassazione fotografano una situazione che non accenna a sbloccarsi.

Dai dati aggiornati a tutto novembre, e quindi a poco più di otto mesi di operatività della mediazione come condizione di procedibilità in numerose materie del contenzioso civile, risulta che, malcontati, sono circa 5.000 i procedimenti che si sono conclusi con un accordo tra le parti. Su un totale, però, di 51.021 iscritti.

Un numero che si ottiene tenendo presente che quelli definiti sono stati 32.685, con una pendenza finale di 19.378. Ma di questi definiti solo il 20,6% è concluso con l'accordo delle parti, mentre in tutti gli altri (quasi il 70%) una delle parti non è neppure comparsa preferendo rimanere contumace. È vero che nel 5% dei casi in cui le parti si presentano davanti a un organismo di conciliazione un'intesa si trova. Risultato circa 3.000 accordi.

La scarsità di intese è dovuta a una scarsa incidenza delle procedure di mediazione civile. Crediamo che si possa, realisticamente, formulare un giudizio più positivo in relazione all'incremento rilevato nel secondo periodo di rilevamento statistico.

Il più alto numero di iscrizioni ha riguardato controversie in materia di diritti reali (10.383), di locazione (5.886), di contratti bancari (4.757), di contratti assicurativi (4.221), di risarcimento danni da responsabilità medica (3.806). Modeste invece sono state le iscrizioni in relazione a controversie riguardanti parti di famiglia (52). Il maggior numero di definizioni ha riguardato controversie in materia di diritti reali (16.277), di locazione (2.788), di contratti assicurativi (2.852), di contratti bancari (2.744) e di risarcimento danni da responsabilità medica (2.373).

Sul punto la tensione è poi destinata a rimanere alta. E le pressioni giuriste a risultare a loro modo decisive. Perché il ministero, almeno per ora, non mollerà la presa, ma ha dovuto incassare la decisione dei senatori della commissione Giustizia che hanno affossato la norma del decreto legge con cui si anticipava la sanzione alla parte contumace. Una misura inserita proprio per fare da deterrente alla condotta della parte che neppure si presenta davanti al conciliatore.

Il febbraio, poi, altro passaggio cruciale con l'udienza della Corte costituzionale che dovrà decidere sulla legittimità di passaggi chiave della normativa su questioni sollevate dal Tar del Lazio. Con un verdetto che potrebbe anche arrivare prima del 21 marzo quando dovrà entrare in vigore la seconda tranche del decreto legge con cui si anticipa e il risarcimento danni da incendio stradale. Il tutto in attesa che sulla disciplina italiana si pronuncino anche la Corte di giustizia europea per i profili di coerenza con le indicazioni dell'Unione europea.

ESPOSIZIONE INTERNA

LA PAROLA CHIAVE

Conciliazione

★ Dal 21 marzo 2011 è stato istituito il tentativo di mediazione, prima di intraprendere la strada giudiziaria, in materie come i contratti bancari, le locazioni, le diffamazioni. Dal prossimo 21 marzo, invece, il tentativo sarà esteso a condominio e risarcimento danni da incendio stradale

Professionisti. Berlino è tra le poche a conservare le tariffe fissate dalla legge e un rigido accesso formativo

Gli avvocati guardano al «modello Germania»

Alessandro Gallinetti
MILANO

Le tariffe? Un ricordo. Le società di capitali Sdoganate quasi ovunque. L'accesso alla professione? Deregolamento in quasi tutti i mercati. Nel pieno dell'operazione "liberalizzazione delle professioni" varata dal governo Monti, gli avvocati si confrontano con i paesi del vecchio continente e con l'organizzazione statunitense per scoprirsi a metà del guado.

La comparazione tra sistemi giuridici è stata al centro del seminario organizzato ieri pomeriggio dall'Ordine di Milano - Commissione rapporti internazionali e comunitari - nel primo degli appuntamenti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, appuntamento che l'altro questa mattina registrerà la protesta ufficiale di tutti i presidenti dei Consigli forensi nazionali proprio sul tema della liberalizzazione. Il presidente milanese Paolo Giuglioli ha ribadito a questo proposito che l'opposizione della categoria sarà dura e più che mai argomentata contro il tentativo di destrukture argine della difesa dei diritti fondamentali dei cittadini.

Anche nell'ultimo baluardo pubblicitario della tradizione forense - la Germania - dove le tariffe sono ancora stabilite per legge (ultimo ritocco nel '94, ma entro il 2013 arriverà un incremento del 10%) le società di capitali per studi legali sono ammesse, ha detto Stefan Grigoll, sia Srl sia Spa, unico limite la maggioranza deve essere detenuta da avvocati. Ai clienti non si fa il preventivo, ma solo una spiegazione sulla redazione della parcella, attività che «è perdente tempo e talvolta anche il potenziale cliente». In Svizzera, infine, esercitano 358 avvocati comunitari, quasi la metà dei quali europei.

All'estremo liberista nella vecchia Europa c'è la Spagna, dove dal 2007 praticamente tutto è lasciato alla libera contrattazione e gli Ordini possono fornire solo pareri non vincenti. Anche qui, libertà alle società di capitali e multidisciplinari, con la garanzia che la maggioranza deve appartenere a «soci non capitalisti», ha detto

Hector Sbert. Quanto agli Usa, regna quasi ovunque l'accordo scritto con il cliente, ma il contingente fee è proibito nella contabilità familiare, mentre la flat fee (forfait) si applica solo ai clienti abituali e per non più di sei mesi. Ma sull'indipendenza dei legali la Bar Association è intransigente: nella proposta di liberalizzazione che sta vagliando, gli investitori di capitale negli studi possono essere solo individui (non società), le azioni di studio legali non possono essere offerte al pubblico e non è consentito avere «soci passivi», cioè che non siano avvocati, ha sottolineato Gisella Levi Caroti, da 26 anni professionista. Anche qui, libertà alle società di capitali e multidisciplinari, con la garanzia che la maggioranza deve appartenere a «soci non capitalisti», ha detto

metodologia di accertamento adottata (analitica pura, induttiva o analitico-induttiva). Richiamando poi precedenti pronunce la Corte di cassazione evidenzia che se la ricostruzione dei maggiori ricavi non è analitica, i componenti negativi devono essere considerati, sia nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, sia in fattispecie ad esse assimilabili di accertamento di maggiori redditi non dichiarati.

Pur non essendo particolarmente chiaro il fatto da cui trae origine la pronuncia e, in particolare se, nella specie, si era in presenza o meno di omessa presentazione della dichiarazione, appare importante che i giudici di legittimità abbiano chiaramente affermato che, a fronte di maggior ricavi non analiticamente quantificati, i costi devono essere riconosciuti anche se in modo forfetario.

In ogni caso i giudici di legittimità hanno comunque fornito alcune interpretazioni particolarmente interessanti. Innanzitutto hanno evidenziato che il principio di diritto, secondo il quale in tema di imposte sui redditi la norma che non prevede la deducibilità solo a condizione della loro trascrizione nelle scritture contabili non è applicabile in caso di rettificativa induttiva, non sembra trovare preclusione anche in presenza di accertamento analitico-induttivo. Nella specie, peraltro, i giudici non erano stati messi in condizione dall'amministrazione di verificare l'effettiva

Inammissibile la class action sui danni da fumo

Per la Corte d'appello di Roma

«Nessuna class action sul fumo». La Corte d'appello di Roma mette a pietra sopra all'azione collettiva che il Codacoms e tre incalliti fumatori intendevano presentare contro B&T Italia. Verdetto di inammissibilità che fa leva in particolare su un concetto di identità degli interessi fatti valere con l'azione di classe, destinata a essere superata dal decreto liberalizzatorio che al concetto di «identità», di ardua applicazione come testimoniano le prime pronunce sulla class action, sostituisce quello per cui gli interessi fatti valere devono essere «del tutto omogenei». Al di là della terminologia appare chiara l'intenzione di rendere un po' meno impervio il giudizio di ammissibilità per i consumatori.

Intanto, la Corte d'appello di Roma muovendosi al di là del diritto e Zeno Cosini, prova a fissare alcuni principi che sembrano dover sbarrare ora e per sempre la possibilità di promuovere un'azione collettiva per chiedere il risarcimento dei danni da fumo. In punta di dito a iudicio osservano che «di identità di interessi, quale requisito di ammissibilità dell'azione di classe, possa discorrersi soltanto laddove le singole posizioni dei ricorrenti e dei possibili aderenti alla classe siano identiche sotto il profilo dell'atto, rimanendo confinato alla successiva fase di merito: «per un verso l'unico ed unitario accertamento della pretesa, al fine di verificare se quanto valutato nell'ottica del «verus sint» exposita corrisponda effettivamente al vero; «per altro verso l'accertamento eventualmente diversificato del solo quantum dovuto a ciascuno, sia attraverso il ricorso alla liquidazione equitativa, sia attraverso l'applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo».

Insomma, la fase del giudizio, quella successiva al giudizio di ammissibilità, dovrebbe determinare la fondatezza della pretesa a quel punto unitaria e un giudizio individuale solo sulla cifra da corrispondere a titolo di risarcimento. Una situazione che è però impossibile ricondurre al danno da fumo. Perché ognuno è un po' fumatore a modo suo. E gli stessi danni di necessità diversi da persona a persona. La Corte così non ha difficoltà ad ammettere che il fumo fa male o anche «malissimo», che produce dipendenza, tanto è vero che un warning è riprodotto su ogni pacchetto. Tuttavia, sottolinea la sentenza, le malattie secondarie del fumo sono numerosissime (dal cancro ai disturbi cardiaci). E poi, con un inatteso squarcio letterario, «anche l'attitudine al fumo a produrre tossicodipendenza è estremamente variabile. Il danno non è fatto solo di Zeno Cosini. Rientra nella comune esperienza di tutti la conoscenza di persone, tutt'altro che rare, che hanno smesso di fumare».

ESPOSIZIONE INTERNA

Cassazione tributaria. I giudici estendono il campo di applicazione del principio

Sconto al contribuente per i costi anche nel caso di rettifica degli uffici

Antonio Iorio

In presenza di una rettifica differente da quella analitica i costi devono essere riconosciuti anche se non annotati nelle scritture contabili e anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

A chiarire questi importanti principi è la Corte di cassazione, con la sentenza 1166 depositata il 27 gennaio 2012, che sembra fornire un'interpretazione più estensiva e favorevole al contribuente era stato rettificato un maggior reddito di impresa. Sia la commissione provinciale tributaria, sia la regione riconoscevano la deducibilità dei costi dal maggior imponibile rettificato dall'amministrazione. La quantificazione degli oneri avveniva in base al rapporto tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita.

La rettifica analitico-induttiva si sensi dell'articolo 39, comma 1 lettera d) del Dpr 600/73, essendo state determinate le quantità di prodotti venduti e non fatturati rifrontando le quantità rilevate nelle bolle di accompagnamento e quelle indicate nelle rispettive fatture. I maggiori ricavi quindi, secondo l'agenzia delle Entrate, erano accertati in base alla differenza matematica tra quanto indicato in bolle e quanto riportato nelle fatture.

Soltanto i prezzi di vendita erano stati predeterminati indipendentemente. Ne conseguiva, secondo l'agenzia delle Entrate, che, nella specie, i costi riconosciuti dalla commissione regionale non potevano essere ritenuti inerenti in quanto mancanti della certezza e precisione attese che i giudici di merito avevano fatto ricorso ad una determinazione forfetaria.

La Corte di cassazione ha, invece, rigettato il ricorso

dell'amministrazione e confermato la decisione di secondo grado ritenendo, in buona sostanza, e con riferimento a questo punto, che l'agenzia delle Entrate non aveva indicato, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione.

La decisione di secondo grado, in buona sostanza, e con riferimento a questo punto, che l'agenzia delle Entrate non aveva indicato, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione.

La decisione di secondo grado, in buona sostanza, e con riferimento a questo punto, che l'agenzia delle Entrate non aveva indicato, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione.

La decisione di secondo grado, in buona sostanza, e con riferimento a questo punto, che l'agenzia delle Entrate non aveva indicato, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione.

Da lunedì il primo volume in edicola

Adempimenti più semplici con «Fisco facile in azienda»

Il fisco in azienda trova una lettura «semplificata» grazie a una nuova iniziativa del Sole 24 Ore. Da lunedì, infatti, è in edicola «Fisco facile in azienda», a 9,90 euro il prezzo del quotidiano. Per la collana (nata dall'esperienza del Sole 24 Ore e dall'operatività del Sistema Frizzera 24) sono già in programma a uscire, fino al 30 aprile, il primo volume di «Fisco facile in azienda» affronta la novità della manovra Monti ed è strutturato in tre parti: agevolazioni per le imprese; maggiore tassazione; accertamento e riscossione delle imposte.

FISCO FACILE

LE NOVITÀ PER LE AZIENDE

LE NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA 2012

LE NOVITÀ DEL DECRETO SALVA-ITALIA. In vendita a 9,90 € più il quotidiano

ESPOSIZIONE INTERNA